

STATUTO S.It.I . DELLA CAMPANIA
APPROVATO ALL'UNANIMITA' DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI TENUTASI
A NAPOLI IL 22 SETTEMBRE 2012

Art. 1

La Società Italiana di Igiene promuove il processo scientifico e culturale nel campo dell'igiene, epidemiologia, sanità pubblica, medicina preventiva e di comunità, programmazione, organizzazione, management ed economia sanitaria della Campania.

Rende, inoltre, operante la cooperazione tra gli igienisti e tutte le articolazioni politiche, culturali, sanitarie regionali. Dà impulso alle attività di educazione sanitaria, promuove le attività di aggiornamento e formazione dei soci anche con programmi di educazione continua al fine di elevare la professionalità e le competenze manageriali, scientifiche e tecniche.

Promuove e collabora, attraverso l'attività dei soci e attraverso la collaborazione con altre Società e Organismi scientifici, allo studio ed alla ricerca nell'ambito delle discipline di cui sopra con predisposizione di manuali, linee guida, protocolli operativi e studi multicentrici.

Art. 2

Possono essere soci, senza alcuna discriminazione di sorta, tutti i cittadini che, sul piano della ricerca, della formazione e delle attività pratiche applicative svolgono attività attinenti alle discipline indicate nell'Art. 1

Art. 3

L'accettazione dei soci ordinari è istituita dal Consiglio Direttivo regionale della Campania tra coloro che posseggono le caratteristiche riportate nell'Art. 2

Art. 4

Hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi societari o designati dalla Giunta per incarico a termine i soci ordinari in regola con i contributi associativi per l'anno in corso.

Art. 5

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissione volontaria
- b) per morosità di due anni consecutivi
- c) per radiazione

In caso di morosità, così come previsto dallo Statuto SITI Nazionale (Art. 8), la perdita di qualifica è disposta dalla Giunta esecutiva nazionale e comunicata alla sezione regionale campana.

La radiazione, invece, secondo l'Art. 8 dello Statuto Nazionale SITI, è richiesta dal Consiglio Direttivo regionale di questa sezione per gravi motivi all'Assemblea Generale dei soci che ha potere decisionale.

E' garantita la facoltà al socio, proposto per la radiazione, di presentare al collegio dei probiviri elementi a propria difesa.

Art. 6

Sono organi della sezione campana della SITI :

- a) l'assemblea generale dei soci
- b) il presidente della sezione
- c) il direttivo regionale della sezione

Sono membri consultivi:

- a) il delegato regionale al Collegio dei Docenti Universitari
- b) il delegato regionale al Collegio degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni Sanitarie
- c) gruppi di lavoro, commissioni scientifiche ed altre commissioni nominate dal Direttivo Regionale della sezione.

Art. 7

L'Assemblea della sezione regionale è costituita da tutti i soci della sezione; di norma viene convocata almeno una volta all'anno nel giorno e nel luogo stabilito dal Direttivo Regionale.

E' presieduta dal Presidente della sezione regionale della Campania.

L'Assemblea Generale potrà, inoltre, essere convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente, sia su propria iniziativa sia su conforme richiesta del Direttivo Generale sia su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci ordinari.

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo lettera o per posta elettronica.

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno dopo almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Generale Regionale delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ad ognuno dei soci ordinari, in regola con i pagamenti, spetta un voto.

E' ammesso il voto per delega, con il massimo di due deleghe per rappresentante ; ogni socio potrà farsi rappresentare con delega anche da un non socio. La delega deve però essere scritta e pervenire in originale al segretario del Direttivo regionale almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea onde consentire la verifica della posizione del delegando e del delegato.

Art. 8

Il Direttivo regionale della sezione campana è formato da :

- a) Presidente
- b) Presidente designato per il biennio successivo che assume la carica di vicepresidente
- c) 7 componenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti da parte dei soci ordinari presenti all'Assemblea, salvaguardando la rappresentatività dei diversi componenti secondo gli Art. 27 e 29 dello statuto nazionale della SITI
- d) Il Consiglio Direttivo della sezione, su proposta del Presidente, nominerà un segretario. Costui, prescelto tra i soci ordinari della sezione, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 9

Direttivo regionale

Il Direttivo regionale promuove ed attua iniziative conformi agli obiettivi statutari e alla politica societaria regionale della Società.

Per problemi di rilevante interesse riguardante la complessa problematica della vita societaria, si avvale della consulenza dei Collegi e/o dei gruppi di lavoro ad hoc come pure può costituire specifiche commissioni e nominare referenti scientifici che coadiuvano l'attività del Direttivo stesso. Determina con apposito regolamento il funzionamento dei gruppi di lavoro e l'adesione ad essi dei soci.

Il Direttivo Regionale viene convocato di norma dal Presidente periodicamente e comunque almeno una volta ogni 2 mesi ed ogni qual volta lo ritenga il Presidente oppure la metà dei componenti il Direttivo, con un preavviso di cinque giorni.

Art. 10

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza morale e legale della sezione regionale; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale regionale e del Direttivo regionale della sezione. Dà esecutività alle decisioni prese in Assemblea o nel Direttivo. Firma gli atti di carattere generale; adempie a tutte le altre funzioni demandate nel presente statuto.

In caso di parità di voto nelle riunioni degli organi societari che presiede, prevale il voto del Presidente.

Il presidente ha, inoltre, facoltà di assumere in caso di comprovata urgenza e necessità decisione e deliberazione, chiedendone la ratifica al Direttivo regionale alla loro prima riunione.

Il Vicepresidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

La firma del Vicepresidente giustifica l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 11

Il Presidente della sezione regionale indice ogni biennio l'elezione dei componenti del Consiglio regionale. L'elezioni dovranno avere luogo nel mese di settembre dell'anno di scadenza del Consiglio e comunque almeno dieci giorni prima del Congresso Nazionale della Società. Il direttivo neo-eletto si insedia una volta concluso il Congresso Nazionale.

I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire tale carica massimo per due mandati consecutivi.

Art. 12

La Sezione Regionale non ha fini di lucro, non ha finalità sindacali e non esercita attività imprenditoriale, salvo quella eventualmente necessaria per le attività di formazione continua. Per nessuna delle cariche sociali è prevista alcuna forma di compenso o retribuzione.

Art. 13

Clausola di salvaguardia

Tutto quanto non è previsto nell'attuale regolamento, fa fede lo statuto nazionale della S.It.I.